

PRIA

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
Aggiornamento 2018

Allegato 2

Disposizioni attuative per l'applicazione della
disciplina di cui all'azione TP-1n

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA 2018) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO DEL GIUGNO 2017 (ART.2, LETT. A)

Il presente allegato 2 al PRIA 2018 sostituisce l'allegato 1 alla d.G.R n. 7095 del 18 settembre 2017 e integra le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli euro 0 benzina e diesel e fino ad euro 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14.

1) DISPOSIZIONI INERENTI LA LIMITAZIONE DEI VEICOLI EURO 3 DIESEL DI CUI ALLA MISURA PRIA 2018 TP-1n

A) Nuove misure relative alla circolazione veicolare

Le limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 sono applicate secondo la nuova articolazione temporale individuata dal presente provvedimento nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal 1 ottobre 2018.

In affiancamento alle sopra richiamate limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA 2018) - con particolare riferimento alle Azioni previste dalla misura TP-1n- e dell'Accordo di bacino padano 2017 (art.2, lett.a)) e della legge regionale n. 24/06, è disposto il fermo della circolazione, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal **1 ottobre 2018**, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3 diesel"**).

B) Ambito di applicazione

Le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicano nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti ai alle Fasce 1 e 2.

Il fermo della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

